



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Risorse finanziarie

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 61 DEL 16/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNIO 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI DEL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Risorse Finanziarie da cui risulta la necessità di approvare l'aggiornamento per il biennio 2024 e 2025 del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO del servizio rifiuti urbani già approvato per il periodo regolatorio 2022-2025;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNIO 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI DEL PERIODO REGOLATORIO 2022-2025" e che alla competente Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Risorse Finanziarie, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che:

- sulla proposta è **stato acquisito** il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.....in data.....;

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di approvare l'aggiornamento del biennio 2024/2025 al piano economico finanziario del servizio integrato rifiuti urbani (PEF) già approvato per il periodo regolatorio 2022, 2023, 2024 e 2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", così come validato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato dei rifiuti "Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona (ATA)" con la Determinazione del Direttore n. 58 del 2 aprile 2024, disponibile agli atti d'ufficio;

3) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, dott. Gianluca Della Bella;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato il tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) a decorrere dall'anno 2014, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato 2020) ha abolito la IUC a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla componente TARI, che restano quindi in vigore;

VISTO l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che così prevede: *«Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;*

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con D.C.C. n. 106 del 24 giugno 2021 come successivamente modificato con D.C.C. n. 63 del 27 aprile 2023, il quale prevede che la tassa sia determinata dal Comune sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, come previsto dall'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147/2013;

VISTO l'articolo 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, a norma del quale i Comuni approvano, ai fini della determinazione della tariffa, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive la copertura integrale, attraverso le tariffe TARI, dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, commi 527 e 528, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), tra le altre cose, le funzioni di *«predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento»*;

RICHIAMATI i seguenti atti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- la Deliberazione 363/2021/R/rif di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (allegato A);
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 per le detrazioni da operare al totale del PEF;
- le Deliberazioni n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 e n. 68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022, aventi ad oggetto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del suddetto MTR-2;
- la Deliberazione ARERA 387/2023/R/ rif in merito gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- la Deliberazione ARERA 389/2023/R/ rif di Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la Determinazione n. 1/2023/DTAC di Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif";
- la Deliberazione 7/2024/R/rif in Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif, e per ulteriori disposizioni attuative;
- la Deliberazione 487/2023/R/rif di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

PRESO ATTO che le sopra richiamate deliberazioni ARERA prevedono, per quanto interessa in questa sede:

- 1) la predisposizione, da parte del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il periodo regolatorio 2022-2025, seguendo il nuovo metodo tariffario MTR-2 (il PEF espone, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento nonché la previsione annuale dei proventi di tariffa, nell'ambito del nuovo orizzonte temporale quadriennale);
- 2) la "validazione" del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC), procedura che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione;
- 3) la successiva trasmissione all'ARERA, da parte dell'ETC, del PEF e delle risultanti entrate da coprire con la tariffa; ciò al fine di consentire la verifica degli atti e l'approvazione definitiva da parte dell'Autorità;

RILEVATO, ad ogni modo, che nelle more della suddetta approvazione da parte dell'ARERA *«si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti»*, ossia i valori del PEF validato e le conseguenti tariffe approvate dal Comune (così l'articolo 7.8 della sopracitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF);

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Jesi è presente ed operante l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato dei rifiuti, denominato "Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona (ATA)", istituito ai sensi del D.L. n. 138/2011, che svolge le funzioni di ETC ai sensi e per gli effetti di cui alle citate deliberazioni ARERA;

RICHIAMATO il PEF predisposto per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, approvato con atto D.C.C. n. 49 del 31.03.2022 e verificato che lo stesso è corredato dalle informazioni, dagli atti e dalle dichiarazioni di cui all'articolo 7.3 della sopracitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

RICHIAMATO l'art. 8 della suddetta deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, il quale prevede, ad ogni modo, l'aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2024 e 2025, sulla base delle indicazioni che saranno stabilite dall'Autorità, con possibilità di ulteriori aggiornamenti infra periodo al verificarsi di circostanze straordinarie;

PRESO ATTO dell'avvenuta validazione, con esito positivo, dell'aggiornamento biennale per il periodo regolatorio 2022/2025 – biennio 2024/2025 da parte di ATA, con la Determinazione del Direttore n. 58 del 2 aprile 2024, trasmesso al Comune di Jesi al fine di predisporre le tariffe TARI ed acquisito al prot. 21901 del 4/04/2024;

DATO ATTO che il suddetto aggiornamento biennale del PEF TARI 2024/2025, validato, contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, si conclude con un costo complessivo, rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, di € 7.607.423,00 ed € 7.420.540,00. Inoltre, il PEF espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate relative alla componente di costo variabile:

i costi fissi sono rappresentati, in particolare, dai costi generali, da quelli sostenuti per l'erogazione di servizi indivisibili resi a beneficio dell'intera collettività (quale il lavaggio e lo spazzamento delle strade) nonché dagli investimenti per le opere e dagli ammortamenti;

i costi variabili sono, invece, direttamente correlati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, come stabilito dal metodo tariffario ARERA e fatte salve le relative deroghe, rivalutazioni ed integrazioni:

- i costi riconosciuti e riportati nell'aggiornamento biennale PEF 2024/2025 per l'anno 2024 sono determinati sulla base dei costi effettivi dell'anno 2022 come risultanti dai documenti contabili obbligatori, a consuntivo, così come i costi di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2025, anch'essi determinati in base ai dati del bilancio 2022 (ultimo disponibile);

VERIFICATO che le entrate tariffarie determinate per ogni annualità non superano il limite di crescita, rispetto all'anno precedente, di cui all'art. 4 del MTR-2 e che, conseguentemente, la crescita delle tariffe TARI che verranno approvate sarà contenuta entro tale limite;

RITENUTO quindi necessario, per tutto quanto sopra esposto, approvare l'allegato aggiornamento biennale al piano finanziario, al fine di consentire la conseguente approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 e successiva annualità;

RICHIAMATO, infine, per quanto attiene ai termini di approvazione del PEF e delle tariffe TARI, l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. n. 228/2021, che così dispone: «*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*»;

RITENUTA la competenza dell'organo consiliare in relazione alla presente deliberazione, ai sensi della sopracitata normativa;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare l'aggiornamento del biennio 2024/2025 al piano economico finanziario del servizio integrato rifiuti urbani (PEF) già approvato per il periodo regolatorio 2022, 2023, 2024 e 2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", così come validato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato dei rifiuti "Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona (ATA)" con la Determinazione del Direttore n. 58 del 2 aprile 2024, disponibile agli atti d'ufficio;
- 3) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, dott. Gianluca Della Bella;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, per la necessità di consentire la tempestiva approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024.

Il Responsabile
Paola Piccioni
(Atto firmato digitalmente)